



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art.32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326 ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n.244". Anno 2008.(Sito 4.15/2008/3 CU).

Parere ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Repertorio atti n. 38/0 del 13 novembre 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 13 novembre 2008

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 recante "definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali" ed in particolare, l'art.9, comma 1 che ha previsto tra le funzioni della Conferenza Unificata quella di esprimere pareri in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni ed alle comunità montane;

VISTO l'art.32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, che ha istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n.244, legge finanziaria per il 2008 che all'art.2:

- comma 276, ha incrementato di 20 milioni di euro il predetto Fondo, a decorrere dall'anno 2008 da destinare a interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico ed alla costruzione di nuovi immobili in sostituzione di quelli a rischio sismico, per gradi di rischio;
- comma 277, ha previsto che per l'utilizzazione delle risorse in argomento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.32-bis, comma 2 del decreto legge 269/2003 sia emanato, dopo aver acquisito il parere oltre che del Ministro dell'economia e delle finanze, anche dei Ministri delle infrastrutture e della pubblica istruzione;

TENUTO CONTO che le modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari sono disposte con OPCM e che successivamente, gli interventi da realizzare con il finanziamento del Fondo, sulla base dei piani predisposti dalle Regioni ai sensi dell'Ordinanza in argomento, saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art.32-bis, comma 2, sentiti i Ministeri interessati, indicati dalla normativa stessa;

AG



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO lo schema di OPCM inerente il Fondo per gli interventi straordinari indicato in oggetto, comprensivo della tabella di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della somma incrementata relativa all'anno 2008 e dei criteri di determinazione dei finanziamenti, pervenuto alla Segreteria della Conferenza Unificata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. 45987 del 9 luglio 2008, e dalla predetta Segreteria diramato, con la richiamata documentazione, con nota prot. 3146 del 18 luglio 2008 alle regioni ed agli enti locali ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza Unificata;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 25 settembre 2008 per l'esame dello schema di OPCM in argomento nel corso della quale i rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle regioni hanno espresso parere positivo sul provvedimento, con le modifiche proposte dai rappresentanti del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca e delle Regioni e concordate con il Dipartimento della protezione civile proponente;

TENUTO CONTO che come convenuto nella predetta riunione, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto pervenire alla Segreteria della Conferenza Unificata il 26 settembre 2008, il testo definitivo con le modifiche concordate e con il concerto anche del Ministero delle Infrastrutture non presente alla riunione e che, dalla richiamata Segreteria è stato diramato, con nota prot. 3962 del 29 settembre 2008;


CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno espresso parere favorevole, l'ANCI ha espresso avviso favorevole consegnando un documento di osservazioni (all. 1) e l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto in premessa, ai sensi dell'art.9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, nel testo definitivo del 26 settembre 2008 recante : " Modalità di attivazione del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ".

Il Segretario
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



CONFERENZA UNIFICATA
13 novembre 2008

Consegnato nella
seduta del
13 novembre 2008
JS

Punto 7 - Elenco B) all'ordine del giorno

PARERE ANCI SULLA PROPOSTA DI ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE: "MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 32-BIS DEL DECRETO LEGGE 30/9/2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/11/2003, N. 326 ED INCREMENTATO CON LA LEGGE 24/12/2007, N. 244".

L'Anci condivide la proposta in oggetto con alcune osservazioni :

Aspetti condivisibili:

- A) nella proposta si tiene conto degli aggiornamenti in tema di "norme tecniche per le costruzioni" intervenuti con i decreti Ministero Infrastrutture del 14/9/2005 e 14/1/2008, e, pertanto, si ammettono "verifiche tecniche" eseguite in coerenza sia con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 della prima ordinanza PCM 3274/2003, sia eseguite in coerenza con i citati D.M. 14/9/2005 e D.M. 14/1/2008;

- B) nel documento non si rinuncia a perseguire una opportuna "continuità" nella metodologia per lo svolgimento delle "verifiche tecniche" (che costituiscono il presupposto per l'assegnazione dei finanziamenti di adeguamento strutturale ed antisismico), pur tenendo conto del processo evolutivo che ha caratterizzato la normativa di settore negli ultimi anni, dall'Ordinanza PCM 3274/2003 al D.M. Infrastrutture 14/1/2008;

- C) nel testo non si esclude che, in presenza di rischio sismico "grave ed attuale", i finanziamenti possano essere assegnati, seppure in misura più sfavorevole (allegato 2 - 4° capoverso), anche a prescindere dallo svolgimento delle "verifiche tecniche" secondo le metodologie definite dalla ordinanza PCM 3274/2003, prima, e dal D.M. 14/1/2008, poi.

Inoltre condivisa ed apprezzata è anche la definizione dell'obiettivo dello "snellimento delle procedure" di cui al comma 7 dell'art. 4, auspicando che esso possa riguardare, non solo l'esame delle proposte delle Regioni e le eventuali riassegnazioni dei finanziamenti, bensì le generali modalità che regalano l'assegnazione dei contributi, anche per superare alcune difficoltà emerse in attuazione dei precedenti programmi ex art. 80, c. 21, Legge 289/2002:

Si condivide infine l'impostazione semplificata, così come definita dal comma 3° dell'art. 3 ed il criterio che si esplica nella disposizione di cui all'ultimo comma dell'allegato 2, ovvero quello di differenziare fortemente l'entità del finanziamento in relazione all'indice di rischio, giungendo fino a prevedere un finanziamento pari al 100% del costo convenzionale se il "parametro Red" è inferiore.

Premesso quanto sopra, si ritiene tuttavia di evidenziare alcuni aspetti critici:

1) a fronte della efficiente impostazione della metodologia per la gestione del Fondo, non può non evidenziarsi la relativa esiguità rispetto al fabbisogno, che si sta profilando in particolare per i Comuni;

2) occorre acquisire la comune consapevolezza che il programma di interventi per la riduzione del rischio sismico è caratterizzato da una vastità e da una inevitabile estensione

temporale, tali da travalicare la portata di ogni tradizionale strumento programmatico della Pubblica Amministrazione ed in particolare dei Comuni; pertanto, occorre definire strumenti anche innovativi che risultino concretamente vincolanti per le varie Amministrazioni interessate.

Infine va osservato che la conclusione della fase delle "verifiche tecniche" secondo le metodologie definite dalle nuove Norme - necessariamente preliminari alla individuazione delle priorità degli interventi - è tutt'altro che conclusa; in merito l'ANCI si è fatta, a suo tempo, promotore della richiesta di differimento al 31/12/2010 della data per la conclusione delle stesse (art. 20 D.L. 21/12/2007 n° 249); tuttavia, presumibilmente, tale periodo non risulterà sufficiente per esaurire tutte le fasi della verifica.

